



ESENTE

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - L

Oggetto

PREVIDENZA
PROFESSIONISTI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIETRO CURZIO

- Presidente -

Dott. ADRIANA DORONZO

- Consigliere -

Dott. MARGHERITA MARIA LEONE

- Rel. Consigliere -

Dott. LUCIA ESPOSITO

- Consigliere -

Dott. CARLA PONTERIO

- Consigliere -

Ed. 14/01/2020 - CC

R.G.N. 35150/2018

non 12821
Rep.

ha pronunciato la seguente

eu

ORDINANZA

sul ricorso 35150-2018 proposto da:

MA

, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
CHIARAMONTE GULFI 13, presso lo studio dell'avvocato CARLO
GE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANLUCA GALLO;

- *ricorrente* -

contro

INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso la sede dell'AVVOCATURA dell'Istituto medesimo,
rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO,
ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOSIO, EMANUELE DE
ROSE, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

- *controricorrente* -

196
/20

avverso la sentenza n. 651/2018 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA MARIA LEONE.

RILEVATO

che, con sentenza n. 651/2018 la Corte di appello di Milano riformando la pronuncia di primo grado, ha dichiarato MA

tenuta al pagamento di contributi dovuti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, in relazione all'attività libero-professionale di commercialista svolta in concomitanza con l'attività di lavoro dipendente per la quale egli è iscritto presso altra gestione assicurativa obbligatoria;

che avverso tale pronuncia la M ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi di censura;

che l'Inps ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1)-Con il primo motivo è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 co1, n. 3 c.p.c., in relazione all'art. 18 co.12 D.L.n. 98/2011, per aver, la corte d'appello, ritenuto la presente fattispecie, sovrapponibile ad altre fattispecie, quali quelle riguardanti i professionisti iscritti nell'albo degli ingegneri.

2) Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsa applicazione dell'art.116 l.n.388/2000 ex art. 360 co.1 n. 3 c.p.c..

Parte ricorrente, in subordine, ritiene errata la pronuncia di rigetto della domanda di annullamento delle sanzioni.

I motivi sono da trattare congiuntamente e sono manifestamente infondati (il secondo anche assorbito nel primo). E' consolidato il principio di diritto secondo cui gli ingegneri e gli architetti, che siano

iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie e che non possano conseguentemente iscriversi all'INARCASSA, rimanendo obbligati verso quest'ultima soltanto al pagamento del contributo integrativo in quanto iscritti agli albi, sono tenuti comunque ad iscriversi alla Gestione separata presso l'INPS, in quanto la *ratio* universalistica delle tutele previdenziali cui è ispirato l'art. 2, comma 26, l. n. 335/1995, induce ad attribuire rilevanza, ai fini dell'esclusione dell'obbligo di iscrizione di cui alla norma d'interpretazione autentica contenuta nell'art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 (conv. con l. n. 111/2011), al solo versamento di contributi suscettibili di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale, ciò che invece non può dirsi del c.d. contributo integrativo, in quanto versamento effettuato da tutti gli iscritti agli albi in funzione solidaristica (Cass. n. 30344 del 2017, cui ha dato seguito, a seguito di ordinanza interlocutoria di questa Sesta sezione n. 19124 del 2018, Cass. n. 32166 del 2018).

Con specifico riferimento ai dottori commercialisti questa Corte ha precisato che "i dottori commercialisti iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie i quali, non avendo raggiunto la soglia reddituale che rende obbligatoria l'iscrizione alla Cassa dei dottori commercialisti, alla stessa versino esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico, in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'INPS, in virtù del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui all'art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale" (Cass.n. 32508/2018). Ai principi esposti, del tutto coerenti con la fattispecie in esame, deve darsi seguito con il rigetto del ricorso.

Attese le oscillazioni giurisprudenziali registratesi in materia è opportuna la compensazione delle spese del giudizio di legittimità. Si dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte rigetta il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Trento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale del 14.1.2020.

IL PRESIDENTE


Pietro Curzio



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 26 GIU 2020

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina Pacitti



Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Sabrina PACITTI

